



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

ORDINANZA

N. **35** DEL **11/09/2019**

A-POL - AREA POLIZIA LOCALE
S-POL - Servizio Polizia Municipale

OGGETTO: **Ordinanza divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie e/o bicchieri di vetro in occasione della Festività "Santa Vittoria" 13/14/15/16 Settembre 2019**

Il Sindaco

Premesso che, le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'entrata in vigore della Legge 30 marzo 2001, n.125 "Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che, come affermato dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n. 115/2011, le ordinanze previste dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. sono finalizzate a disciplinare "adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali" ritenendo, pertanto, la piena legittimità delle stesse ordinanze contingibili ed urgenti in materia di sicurezza urbana;

Richiamato il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 "disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" convertito in Legge 18/04/2017, n. 48;

Considerato che si svolgerà nelle giornate del 13-14-15-16 Settembre 2019 la Festa Patronale "Santa Vittoria";

Rilevato che:

- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro potrebbe costituire un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere, se utilizzati in risse ovvero quali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare, ancor più se frammentati;

-il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, potrebbe arrecare danno al decoro cittadino e costituire un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto;

Ritenuto opportuno, al fine di prevenire atti che possano ledere il decoro urbano nonché arrecare danni a cose ed offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento della manifestazione in programma, provvedere a vietare la vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro o materiali similari;

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o/a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare :

- l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;

- l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Visto l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico: "Decreto Legge 06/07/2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura Circolare esplicativa" nella quale si legge, fra l'altro, che " eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di "vincoli necessari ad evitare danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell' ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale", espressamente richiamati, come limiti all'iniziativa economica privata ammissibili, dall'art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot. n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 e s.m.i.;

Vista la circolare della Prefettura di Cagliari Prot. n. 0057452 del 16.06.2017;

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno Prot.n. 11001/1/110/(10) del 18.07.2018;

Valutata la necessità dell'adozione di un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa:

in occasione della Festa Patronale "Santa Vittoria" nelle giornate del 13-14-15-16 Settembre 2019 dalle ore 16:00 fino alle ore 02:00 nell'area di svolgimento della manifestazione delimitata come area pedonale;

- è vietata la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici;
- è vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale;
- è consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta, nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita ;
- è vietato, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) nell'area della manifestazione.
- nel caso di vendita di bevande in contenitori PVC dovrà essere eliminato il tappo al momento della vendita.

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

DISPONE

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/90, si rende noto che un eventuale ricorso formale contro il presente atto, dovrà essere rivolto al Prefetto entro 60 gg, ovvero al T.A.R. sezione di Cagliari con le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con le modalità di cui al D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, rispettivamente nel termine di 60 gg e 120 gg dalla pubblicazione;

Che il presente provvedimento sia reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune.

INCARICA

La Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine della vigilanza sull'applicazione della presente Ordinanza;

COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA È INVIATA, PER QUANTO DI COMPETENZA, A:

Prefettura di Cagliari
e-mail: protocollo.prefca@pec.interno.it

Questura di Cagliari
e-mail: gab.quest.ca@pecps.poliziadistato.it

Comando Stazione Carabinieri Sarroch
e-mail: tca27881@pec.carabinieri.it
Comando Guardia di Finanza Sarroch
e-mail: ca1320000p@pec.gdf.it

Polizia Locale Sarroch
e-mail: polizialocalesarroch@pec.it

Com. perm. per i fest. S.Ef시오 e Santa Vittoria V.M.
e-mail: comitato.sarroch@gmail.com

Il Sindaco
SALVATORE MATTANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)